



**Camera di Commercio  
Catanzaro**

**CCIAA CATANZARO**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
2021-2023**

## Indice

---

PREMESSA.....	3
1. INTRODUZIONE: IL CONTESTO ESTERNO E IL CONTESTO INTERNO .....	5
1.1 Analisi del contesto esterno.....	5
1.2 Analisi del contesto interno .....	6
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.....	9
2.1. Ruoli e responsabilità .....	9
2.2. Il coinvolgimento degli stakeholder .....	11
3. AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA .....	13
Mappatura dei processi.....	13
Valutazione del rischio.....	13
Trattamento del rischio .....	13
Monitoraggio .....	14
3.1 Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi.....	14
3.2 Analisi e valutazione dei rischi .....	16
Area A - Acquisizione e progressione del personale .....	16
3.3 Trattamento del rischio.....	17
3.4 Le misure anticorruzione generali.....	17
3.5 Obiettivi strategici .....	23
4 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO .....	24
4.1 Ruolo dell’OIV.....	24
4.2. Attività di Reporting verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	25
4.3. Relazione annuale sulle attività svolte.....	25
5. SEZIONE TRASPARENZA .....	25
5.1 Premessa .....	25
5.2 Misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza .....	26
5.3 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza .....	26

## PREMESSA

---

La Camera di commercio di Catanzaro con l'adozione del presente Piano, riferito al triennio 2021-2023, si conforma secondo una logica di programmazione scorrevole alla nuova impostazione del PNA 2019.

All'indomani dell'approvazione della legge n. 190/2012, l'ente camerale aveva approvato, sulla base di linee guida emanate da Unioncamere, un primo Piano triennale di prevenzione della corruzione, sul quale, a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) intervenuta con la delibera CiVIT/A.N.AC. dell'11.9.2013, aveva provveduto alla necessaria operazione di revisione e riallineamento delle originarie impostazioni.

A seguito della Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con cui è stato approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, l'amministrazione ha tenuto conto, già nella prima fase di attuazione dello stesso, a partire dalla formazione del PTPC per il triennio 2017-2019, delle rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia. Ciò con riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante « Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Innovazioni rilevanti derivano anche dal Testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni n. 175/2016 per come modificato dal D.Lgs n. 100/2017, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, per quanto oggetto di censure da parte della Corte Costituzionale.

Il concetto di corruzione viene inteso in senso più ampio dello specifico reato di corruzione, comprensivo di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati.

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 33/2013 è stata riordinata la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e si è stabilito di collegare le misure previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con quelle previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, facendo del Programma per la trasparenza una sezione del Piano anticorruzione.

Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando l'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, ha infine stabilito la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza.

Il presente Piano, riferito al triennio 2021-2023, costituisce l'aggiornamento annuale secondo una logica di programmazione scorrevole e tiene conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle eventuali modifiche normative e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e, in particolare, dei PNA predisposti e aggiornati dall'Anac negli anni passati e dell'ultimo, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione; indicazioni organizzative ancor più necessarie in vista del prossimo accorpamento tra la Camera di Commercio di Catanzaro con quelle di Crotone e Vibo Valentia e, soprattutto, della rimodulazione delle funzioni camerale imposte dal Decreto Legislativo 219/2016 di riforma del sistema, che determineranno la necessaria rivisitazione dei modelli organizzativi e, quindi, una nuova mappa dei processi cui tarare il Piano anticorruzione, trasparenza e integrità del prossimo futuro.

Il Piano nazionale anticorruzione 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che quello del 2019 ha ampiamente integrato e aggiornato, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standard internazionali di risk management. Il nuovo approccio alla prevenzione della corruzione è finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

L'ANAC ha deciso di aggiornare, nel PNA 2019, le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo facendole confluire nel documento metodologico (riportato nell'Allegato 1) al Piano), precisando che detto Allegato rappresenta oggi l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), sostituendo le indicazioni fornite, in precedenza, nel PNA 2013 (e negli aggiornamenti precedenti al 2019).

La differenza di maggior rilievo è costituita dalla nuova impostazione metodologica che prevede una valutazione di tipo qualitativo, che implica un maggior rigore nell'individuazione delle fattispecie di rischio (c.d. "fattori abilitanti") e nelle motivazioni delle misure da assumere per il loro contrasto.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all' A.N.AC. "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. 1 comma 5).

Essa è elemento cardine nell'impianto della Legge che, per quanto attiene alle logiche di responsabilità in caso di commissione di un reato di corruzione all'interno dell'amministrazione, sviluppa una logica simile a quella della legge 231/01: si reputa che il responsabile della prevenzione ed i suoi collaboratori siano oggettivamente responsabili del reato corruttivo - prevedendo che essi rispondano del reato medesimo ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 165/01 subendo quindi un'azione di responsabilità dirigenziale e disciplinare - a meno che non venga dimostrato di avere attuato quanto previsto dalla legge, ossia:

- ✓ aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione e aver osservato le prescrizioni previste circa i contenuti del piano e le azioni che il responsabile deve adottare (commi 9 e 10 art. 1 della legge);
- ✓ aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

In un momento di grande fragilità economica del Paese, ancor più evidenziata a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19, è sempre più necessario vigilare ed operare affinché le amministrazioni pubbliche ed in particolare le camere di commercio, quali enti maggiormente rappresentativi degli interessi degli operatori e delle aziende, riescano a garantire, nei rapporti interni e nei confronti dei loro stakeholders, quella trasparenza, quella correttezza e linearità di comportamento e quell'efficacia di azione che sono propri del sistema perché fanno parte del bagaglio culturale acquisito in oltre 150 anni di storia e che certamente non possono essere imposti dall'adozione formale di un piano di prevenzione.

Senza la presunzione di poter sconfiggere un fenomeno di così alta incidenza, la Camera di Commercio di Catanzaro ha inteso procedere, in esecuzione del nuovo PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, all'elaborazione del documento che segue con la convinzione che le finalità e i principi che ne hanno determinato la redazione siano ispirati e dettati dalla espressa volontà di mettere in rilievo il carattere politico del valore della lotta alla corruzione nell'azione della Camera nei confronti del territorio.

Soggetto cardine dell'intero piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione; la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

# 1. INTRODUZIONE: IL CONTESTO ESTERNO E IL CONTESTO INTERNO

---

## 1.1 Analisi del contesto esterno

La Camera di Commercio di Catanzaro è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, coincidente con la provincia, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.

L'analisi del contesto esterno dell'Ente riferito al 2021 deve necessariamente tenere in considerazione lo stato di attuazione del percorso di riforma del sistema camerale, nella quale l'Ente catanzarese è coinvolto, dovendosi accorpate con le consorelle di Crotone e Vibo Valentia e del quale verrà data contezza nel proseguo del documento. In questa situazione di incertezza già di per se sfavorevole alla programmazione, è sopraggiunta la crisi economica generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19; ad avviso di molti analisti, la crisi generata dal Covid-19 tenderà a produrre un mutamento strutturale delle nostre economie e delle nostre società e, se non verranno adottate idonee misure, causerà un ulteriore aumento del differenziale tra poveri, destinati a diventare sempre più poveri e ricchi che diventeranno sempre più ricchi. Comunque, c'è sostanziale accordo nell'osservare che *"il prezzo più alto di questa crisi lo pagheranno le categorie più deboli, i lavoratori a basso reddito, i giovani e le donne"*. Queste analisi devono, dunque, far maggiormente riflettere e preoccupare regioni come la Calabria nelle quali la crisi va ad innestarsi in un tessuto socio-economico molto più fragile, provato da un decennio di andamenti economici modesti, misure di austerità, mancanza di politiche di sviluppo e che registrano dati di PIL certamente più vicini ai paesi più arretrati piuttosto che alle medie nazionali.

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Catanzaro è particolarmente esposto agli effetti nefasti della crisi, perché costituito per l'83% da imprese "micro" che creano un valore di produzione inferiore rispetto alle "piccole" imprese, rappresentanti, a loro volta, solo il 14% del totale. Tra gli addetti delle imprese individuali circa il 59% sono addetti indipendenti, il che, tradotto in altre parole, vuol dire che l'impresa è costituita dal solo titolare, in una sorta di autoimpiego, con tutte le ben note conseguenze negative che questo comporta in termini di rigidità, difficoltà di accesso al credito, assoluta mancanza di investimenti per innovazione, ricerca e sviluppo. Questi dati, anche in tempi "normali" ci avrebbero restituito un quadro atteso di crescita interna praticamente inesistente.

Non deve dunque trarre in inganno la circostanza che gli effetti del Covid-19 non siano immediatamente rilevabili dai "numeri" del Registro delle Imprese e dal loro raffronto con i dati registrati nel 2018 – 2019. Come emerso, anche, dall'analisi condotta per la Customer Satisfaction, l'impatto grave dell'emergenza è probabilmente sottostimato.

Durante la fase del lockdown la maggior parte delle imprese della provincia (65,6%) è stata costretta a diminuire od interrompere l'operatività aziendale. Nello specifico, il 17,8% risulta aver continuato ad operare, anche se solo parzialmente, mentre quasi un'impresa su due (il 47,8%) è stata costretta ad interrompere del tutto l'attività, che poi ha ripreso successivamente.

Ora è abbastanza verosimile che, stante la situazione di "autoimpiego" della stragrande maggioranza delle imprese del territorio, queste si siano poste in una situazione di "attesa" prima di "denunciare" nel Registro la chiusura definitiva e solo il 2,2% delle imprese intervistate ha dichiarato di non prevedere una ri-apertura della propria attività. La gran parte sta, piuttosto, confidando su politiche di sostegno/recupero a livello regionale e nazionale per una ripresa della propria economia familiare. Può essere utile al ragionamento fornire qualche dato in termini assoluti, per meglio far comprendere la dimensione dei fenomeni: le imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro al 3° trimestre 2020 risultano essere complessivamente n. 34.240, di queste "attive" n. 29.608 e individuali n. 20.756. Da un punto di vista dimensionale, la media di addetti per impresa è di 3 unità, con una media di 8 unità per le sole società di capitali che impiegano complessivamente il 96% degli addetti e sono in totale solo n. 5.631. Vale la pena di ricordare che, per i canoni UE, l'impresa "micro" ha fino a n. 9 addetti con un fatturato

annuo fino a 2milioni di euro. Dall'analisi dei dati estratti dal Registro delle Imprese e fornita da Infocamere, le società di capitali riescono a registrare, malgrado la grave situazione di crisi, alcuni indicatori positivi. Il valore della produzione aggregato delle società con bilancio depositato nella provincia di Catanzaro è pari a 2,2 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta sui 598 milioni di euro. Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per 80,2 milioni di euro. Tuttavia L'analisi dei dati medi e, in generale, il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate, leggermente superiore al milione di euro, mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato modesto e rafforza ulteriormente le preoccupazioni sullo stato economico e la tenuta sociale della provincia. Il valore medio della produzione risulta di poco superiore al milione nel 2019 con un risultato netto medio pari a 39.009 euro. I valori mediani supportano l'analisi dei dati medi. Gli unici settori che superano il valore e innalzano la media sono nuovamente il Commercio (2,3 milioni di euro), le Attività Manifatturiere (2,1 milioni di euro) e il settore dei Trasporti (2,9 milioni di euro). Tutti gli altri non superano la media di valore produttivo. Il valore aggiunto medio migliore è ottenuto dal settore dei Traporti ed è pari a 1,4 milioni di euro. L'andamento dei valori mediani rispecchia quello dei valori medi.

## 1.2 Analisi del contesto interno

La Camera di Commercio è un ente pubblico che svolge "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali". Le è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e gestionale. La riforma, realizzata con il Decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, ha introdotto importanti e significative modifiche alla prima legge di riordino degli enti camerali (Legge n. 580/1993). La principale innovazione è stata il riconoscimento delle Camere di Commercio come autonomie funzionali, le cui attività sono esercitate sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione. Tale riconoscimento non ha subito modifiche dalla successiva e più recente riforma introdotta dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 219, in vigore dal 10 dicembre 2016.

La nuova riforma, pur modificando le circoscrizioni territoriali di competenza, ha ridefinito, per molti aspetti ampliandoli, importanti compiti e funzioni affidati alle Camere a sostegno delle imprese, della sicurezza del mercato, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, del supporto alle politiche occupazionali.

Missione della Camera di Commercio di Catanzaro, in coerenza con il fine istituzionale assegnato dal Legislatore e storicamente conservato nel proprio DNA di Ente prossimo all'impresa ed all'economia del territorio, è svolgere un ruolo propulsivo per lo sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato, orientamento al lavoro e alle professioni, semplificazione amministrativa, tutela della legalità, qualificazione aziendale e dei prodotti, internazionalizzazione, assistenza tecnica per la digitalizzazione, incentivazione del turismo, tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Il ruolo di ente funzionalmente "prossimo" all'impresa è d'altra parte riconosciuto anche attraverso altri provvedimenti normativi e, da ultimo, il nuovo Codice dell'insolvenza e delle Crisi d'impresa, approvato con D.Lgs. n. 14/2019 che attribuisce agli Enti camerali in via «esclusiva» il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati, gestire i procedimenti di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione della crisi dell'impresa. La Camera di Commercio di Catanzaro, già attiva con l'Organismo di Mediazione e con l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, dovrà prepararsi anche per questa ulteriore sfida, consapevole del ruolo cui è chiamata e del mutamento di approccio anche culturale dinanzi alla situazione di crisi in cui può trovarsi un imprenditore e che da oggi, potrà essere gestita e, possibilmente, composta presso la "casa" delle imprese piuttosto che in un'aula di Tribunale.

Il termine “Missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’ente camerale opera in termini di politiche e azioni perseguite e rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, inoltre, “promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”; ciò, secondo la riforma, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico e solo se essenziali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Strettamente interconnessa alla “missione”, la “visione” indica la proiezione dell’organizzazione in uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all’azione all’interno dell’amministrazione. Visione che oggi non può che essere a breve termine atteso il programmato processo di accorpamento in cui la Camera di Commercio di Catanzaro si trova coinvolta.

L’obiettivo ambizioso che l’Ente camerale si è, fino ad oggi, posto, pur con una disponibilità di risorse progressivamente sempre più limitata, è quello di costruire attorno ai settori più rilevanti dell’economia provinciale, quali i comparti dell’agroalimentare, del turismo, del terziario, del manifatturiero, un modello virtuoso di crescita, i cui benefici possano essere condivisi dall’intero territorio, con un conseguente aumento del benessere economico diffuso; obiettivo messo fortemente in discussione dalla riforma del sistema che limita spesso l’azione camerale a puri adempimenti anagrafico – certificativi e di regolazione del mercato e, laddove pur promuove nuove funzioni, ne detta una disciplina condizionata da diverse variabili, tra le quali la principale è data dalle fonti di finanziamento.

La Camera di Commercio di Catanzaro vuole continuare, tuttavia, a proporsi nella veste di soggetto di stimolo e di aggregazione al fine di affrontare, congiuntamente a tutti gli attori provinciali e non solo, lo sviluppo dei temi che condizionano la crescita del benessere collettivo. In tal senso si pone come interfaccia dell’ICE per la promozione ai mercati internazionali da parte delle imprese e come “compartecipe” di altri Enti di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico e nelle funzioni di supporto nell’orientamento al lavoro e nell’alternanza scuola – lavoro.

In tal modo, il soggetto pubblico potrà essere considerato non solo come organo burocratico e amministrativo, ma come reale agente di sviluppo locale della provincia, in prima linea nella programmazione e nella pianificazione della crescita di un territorio.

Come precedentemente accennato, la Camera di commercio di Catanzaro è attualmente nella delicata fase di accorpamento con le consorelle di Crotone e Vibo Valentia, in forza del Decreto MISE del 16 febbraio 2018. Tuttavia, allo stato attuale, la procedura non è ancora conclusa ed è significativo, ripercorrere le principali tappe del frastagliato percorso.

In data 16 febbraio 2018 veniva adottato il nuovo Decreto Ministeriale di adozione del Piano di razionalizzazione e avvio delle procedure di accorpamento. Il Commissario ad Acta procedeva in data 1 marzo 2018 a pubblicare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio camerale. Il D.M. e tutti gli atti propedeutici e conseguenti (Determinazione del Commissario ad Acta n.1 del 1 marzo 2018) venivano impugnati davanti al TAR Lazio dalle Camere di Commercio di Crotone e Vibo Valentia e da alcune associazioni di categoria che ne chiedevano anche la sospensiva. Nel contempo continuavano le procedure di accorpamento che il Commissario ad Acta, portava avanti nel rispetto della vigente normativa. Sennonchè, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata in data 1 agosto 2018, che ha disposto la “sospensione” degli effetti degli atti impugnati e conseguenti ( DM 16 febbraio 2018 – Determinazione Commissariale n.1del 1 marzo 2018), in pendenza di “articolate questioni oggetto di giudizio, a partire da quella prospettata di una possibile illegittimità costituzionale di alcune delle norme del riordino normativo”, le avviate procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio di

Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia, debbono ritenersi sospese, in attesa del giudizio di merito e/o di specifiche indicazioni da parte del Ministero competente.” Tuttavia, a seguito dell’approvazione dell’art. 61 del DL 104/2020 (cd. Decreto “Agosto”), convertito nella Legge 126/2020, è stata impressa una forte spinta propulsiva alla conclusione delle procedure di accorpamento, che, nel momento di adozione del presente documento, sono in una fase avanzata che dovrebbe portare, nel corso dell’anno 2021, alla conclusione della procedura, al netto di ulteriori ricorsi nel frattempo intervenuti avverso la nomina del commissario Ad Acta avvenuta a seguito della *vacatio* del ruolo e atte a invalidare l’intero procedimento.


### La Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa della Camera di Catanzaro si articola in due Aree (Area A - Servizi Amministrativi Interni; Area B – Servizi Istituzionali e Regolazione del Mercato) all’interno delle quali si collocano i Servizi e le Unità Organizzative. Esterni alle due Aree, in posizione di staff al segretario Generale, stanno l’Ufficio Legale, il Servizio Promozione, l’Azienda Speciale Promocatanzaro.

Nel paragrafo dedicato alla “Riorganizzazione dei servizi ed Uffici” si è già detto dell’assoluta necessità di intervenire sull’attuale organizzazione.

La struttura organizzativa, allo stato, si presenta con il seguente organigramma:

## Organigramma Camera di Commercio di Catanzaro



La Camera di Commercio di Catanzaro, in ossequio al dettato normativo che impedisce di poter procedere ad assunzioni di personale nel mentre è in atto la procedura di accorpamento, sconta il grave problema del depauperamento delle risorse umane in atto in questi anni. Vale la pena, però, di rappresentare quanto accaduto negli ultimi 5 anni, da quando, cioè, si è iniziato a parlare di accorpamento volontario tra le Camere di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia e non è stato più possibile intervenire con l’immissione in organico di nuove risorse:



Categoria	Posizioni ricoperte al 1/1/2015	Posizioni ricoperte al 1/1/2016	Posizioni ricoperte al 1/1/2017	Posizioni ricoperte al 1/1/2018	Posizioni ricoperte al 1/1/2019	Posizioni ricoperte al 1/1/2020	Posizioni ricoperte al 1/1/2021
Segretario Generale	1	1	1	1	1	1	1
Dirigenti	1	1	1	1	1	-	-
Categoria D	11	11	11	10	9	9	9*
Categoria C	12	11	11	10	10	10	9**
Categoria B	8	8	8	8	8	8	7***
Categoria A	3	3	3	3	3	3	2
<b>TOTALE</b>	36	35	35	33	32	31	28

\* di cui 1 unità con contratto part-time al 50%

\*\* di cui 2 unità con contratto part-time al 50%

\*\*\* di cui 1 unità sospesa in via cautelare dal servizio

## 2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

La legge n. 190 prevede all'art. 1, c. 8 che il P.T.P.C. debba essere adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) individuato ai sensi del precedente comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall'organo di indirizzo politico, che ne cura la trasmissione all'ANAC. L'Autorità ha avuto modo di evidenziare che anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio.

Per l'anno 2021, il termine è stato prorogato al 31 marzo.

### 2.1. Ruoli e responsabilità

In questa sezione è ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono definite le responsabilità delle varie fasi.

La figura di primo piano del **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ultimamente ridefinita dal nuovo P.N.A., è stata accuratamente delineata nella Circolare n. 1 del 2013 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, che ha esplicitato i doveri previsti a suo carico nella Legge 190.

Come già enunciato in premessa, per scongiurare l'isolamento organizzativo del R.P.C.T. ed evitare che il contrasto alla corruzione si riduca a un mero adempimento burocratico, è essenziale che il processo che scaturisce nella redazione del Piano coinvolga tutti i soggetti interessati. Non c'è dubbio che una vera azione "corale" possa scaturire dal coinvolgimento in primo luogo dei vertici. Occorre fare in modo che anche gli

**organi d'indirizzo** siano adeguatamente coinvolti nello sviluppo degli interventi di lotta alla corruzione.

Dal punto di vista più operativo, l'attività di risk management è promossa e sviluppata dal Segretario Generale, indipendentemente dal fatto che egli sia il Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero abbia delegato tale funzione ad altro soggetto per motivate esigenze organizzative, il quale in ogni caso deve:

- assicurare la piena funzionalità dell'organismo di valutazione (O.I.V.), del R.P.C.T. e degli eventuali auditor esterni;
- assicurare i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo e organi di indirizzo;
- proporre agli organi di indirizzo e attuare ogni iniziativa, anche esterna, tesa a diffondere la cultura dell'integrità e della trasparenza e della legalità.

In particolare, tale ultima attività implica l'adozione del codice di comportamento, la strutturazione del sistema disciplinare ad esso connesso, l'attività di comunicazione e formazione del personale, il rispetto degli obblighi di trasparenza, tutti temi sui quali sia le norme che le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché le delibere CIVIT/A.N.AC. forniscono elementi di chiarezza. Egli, inoltre, deve proporre iniziative volte a promuovere la cultura della legalità da svolgersi anche con il pubblico esterno. Non vi è dubbio che, nello svolgere i suoi compiti, il Segretario generale debba avvalersi di una struttura di supporto. In quanto vertice della struttura amministrativa, il Segretario generale provvede altresì al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutta la **dirigenza**. Ciascun dirigente, per la propria area di competenza, in materia di anticorruzione, è tenuto a svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C.T., dei referenti e dell'autorità giudiziaria, partecipare al processo di gestione del rischio, proporre le misure di prevenzione, assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione, adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e comunque osservare le previsioni contenute nel P.T.P.C.T.

L'**organismo di valutazione** ha funzioni proprie in tema di accountability e trasparenza, nonché una specifica funzione in tema di Codice di comportamento. In tema di prevenzione della corruzione, l'O.I.V. è tenuto a partecipare al processo di gestione del rischio tenendo in considerazione il tema della corruzione nello svolgimento dei propri compiti e a svolgere un ruolo di contrasto alla corruzione attraverso le proprie responsabilità nell'ambito della trasparenza amministrativa.

Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. Dal d.lgs. 97/2016 risulta, infatti, chiaro l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Il presidio degli aspetti disciplinari dell'anticorruzione è affidato all'**Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.)**, tenuto a svolgere i procedimenti disciplinari di competenza e a effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Trattandosi della struttura che opera costantemente in relazione al Codice di comportamento, è competente altresì a proporre gli eventuali aggiornamenti.

**Dipendenti** e **collaboratori** dell'ente, infine, sono chiamati all'osservanza del P.T.P.C.T. e del Codice di comportamento e sono tenuti a segnalare le situazioni di illecito, tutelati dagli opportuni strumenti di garanzia.

<b>Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano</b>		
<b>Fase</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti responsabili</b>
Elaborazione/aggiornamento del	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano	Organo di indirizzo politico – amministrativo Responsabile anticorruzione (Segretario Generale. - Avv Bruno Calvetta) OIV

<i>Piano triennale di prevenzione della corruzione</i>	<i>Individuazione dei contenuti del Piano</i>	<i>Organo di indirizzo politico – amministrativo Tutte le Strutture/uffici dell'amministrazione</i>
	<i>Redazione</i>	<i>Responsabile anticorruzione Segretario Generale</i>
<i>Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione</i>		<i>Organo di indirizzo politico – amministrativo</i>
<i>Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione</i>	<i>Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati</i>	<i>Strutture/uffici indicati nel Piano triennale</i>
	<i>Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste</i>	<i>Responsabile della prevenzione anticorruzione</i>
<i>Monitoraggio e audit del Piano Triennale di prevenzione della corruzione</i>	<i>Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni delle p.a. sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione.</i>	<i>Soggetto/i indicati nel Piano triennale</i>
	<i>Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione.</i>	<i>OIV</i>

## 2.2. Il coinvolgimento degli stakeholder

Il Piano è adottato tenendo conto dei suggerimenti e degli input provenienti dai soggetti che si interfacciano più frequentemente con l'ente, siano essi rappresentati di associazioni di categoria, professionisti o semplici utenti.

La finalità di questa sezione è quella di evidenziare le modalità attraverso le quali la Camera raccoglie feedback dagli stakeholder sul livello di efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, nonché come raccogliere e gestire eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate o su ritardi o inadempienze riscontrate.

Queste iniziative si inquadrano, soprattutto, nell'ambito dell'obiettivo di "aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione"; obiettivo che, come prima ricordato, costituisce un obiettivo che solo dallo scorso anno l'Ente intende perseguire e per raggiungere il quale dovrà opportunamente organizzarsi.

La Camera, pertanto intende mettere a disposizione degli stakeholder e consentire di utilizzare, per rilevare eventuali elementi di criticità, diversi strumenti:

Strumenti on line (ad esempio statistiche del sito, form di segnalazione presenti on line, casella di posta elettronica dedicata alla Trasparenza);

Strumenti off line (questionari, panel di utenti, feedback raccolti durante le giornate della trasparenza);

Eventuali collaborazioni con altri enti o soggetti (es. università, centri di ricerca, scuole, associazioni di consumatori) che utilizzino, a fini scientifici o di divulgazione, le informazioni pubblicate; Modalità di gestione dei reclami in caso di scarso livello di trasparenza.

La Camera ha già individuato una strategia integrata offline-online, di medio periodo, per l'ascolto degli stakeholder.

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- Camera di Commercio: identità a livello generale

- Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità Comunicazione online dell'Ente.

Gli strumenti di ascolto utilizzabili, progressivamente implementati, saranno i seguenti:

Offline:

- contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori e degli Ordini professionali;
- attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari;
- Giornate della Trasparenza Online
- Form di contatto sul sito
- Sezione dedicata all'Ascolto: (link)
- Azioni mirate di Social Media Marketing anche attraverso la pagina Facebook della Camera

In ogni pagina della sezione Trasparenza dovrà comparire inoltre l'informazione "Recapiti e Riferimenti" con l'indirizzo email cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente alla sezione "Amministrazione Trasparente" ed un giudizio, espresso in stelletta, circa la chiarezza e l'utilità dell'informazione fornita;

Nonostante la ferma convinzione che sia meglio prevenire i problemi che risolverli successivamente, la Camera ha, infatti, da diversi anni avviato un sistema di rilevazione e gestione dei reclami, non formalizzato da procedure standardizzate ed omogenee, ma basato sul rapporto diretto con l'utente, interno o esterno, anche se certamente non finalizzato specificatamente a prevenire fenomeni di corruzione o di clientelismo, ma di efficacia e trasparenza; tuttavia lo stretto nesso di casualità che intercorre fra una amministrazione efficiente, puntuale e trasparente e un'amministrazione corretta e onesta, inducono a ritenere i due aspetti come facce di una stessa medaglia.

E', peraltro, operativa la normativa sull'accesso civico che di fatto consente la massima partecipazione da parte di cittadini e utenti; accesso oggi ampliato a chiunque (accesso generalizzato) a seguito di specifica determinazione dell'ANAC del 28 dicembre 2016 che ha approvato linee guida che hanno a oggetto, appunto, la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il sistema delle segnalazioni e dei reclami, che sia diretto alla segnalazioni di mere inefficienza o di vere e proprie illegalità, è articolato anche in modo indiretto tramite suggerimenti e confidenze attivate attraverso metodologie telematiche idonee a favorire, qualora serva, anche l'anonimato della provenienza.

La gestione dei reclami seguirà, comunque, anche in relazione all'impatto e al ripetersi di certi comportamenti, un ordine gerarchico piramidale inverso che parte dalla base, identificata con l'interfaccia con l'utenza, fino ad arrivare ai livelli più elevati, per coinvolgere, in ultima istanza, i vertici dell'amministrazione.

### 3. AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA

---

La “gestione del rischio corruzione” è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi; attraverso il P.T.P.C.T. si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l’attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

1. mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera;
2. valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività;
3. trattamento del rischio;
4. monitoraggio.

#### Mappatura dei processi

La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità ad essi legate; deve essere effettuata da parte di tutte le PA, delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici per le aree di rischio individuate dalla normativa e dal PNA (Area A: acquisizione e progressione del personale; Area B: contratti pubblici; Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico immediato per il destinatario; Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario; Area E: Sorveglianza e controlli; Area F: Risoluzione delle controversie).

#### Valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:

- l’identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc.;
- l’identificazione dei fattori abilitanti;
- l’analisi del rischio;
- la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.

#### Trattamento del rischio

Consiste nella individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in “obbligatorie” e “ulteriori”: per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione (al limite l’organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal P.T.P.C.T. diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito A.N.AC., nelle indicazioni per l’aggiornamento del Piano (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), precisa che le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori” e fa quindi un distinguo fra “misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

## Monitoraggio

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti; è attuata da tutti i soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

La verifica dell'attuazione delle misure previste può essere svolta direttamente dal R.P.C.T., coadiuvato dal suo staff, in via ordinaria, verso processi e misure appartenenti ad Aree individuate a rischio e, in via straordinaria, verso processi – a prescindere dalla classificazione del rischio – per i quali siano emerse situazioni di particolare gravità conseguenti a segnalazione di illeciti, interventi della magistratura, etc.

La legge 190/2012 prescrive l'obbligo di aggiornare annualmente il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.).

Come è noto, uno degli elementi portanti del P.T.P.C.T., in base alla normativa vigente e alle indicazioni contenute nel P.N.A. e nei suoi aggiornamenti è rappresentato dall'analisi dei processi per l'individuazione dei possibili rischi di *maladministration* e la conseguente definizione di misure di prevenzione, cioè di misure di mitigazione del rischio: tali misure si distinguono in "obbligatorie", perché contenute in prescrizioni normative, e "ulteriori", caratterizzate, invece, da una valenza organizzativa, incidenti sulla singola unità responsabile del processo interessato o, trasversalmente, sull'intera organizzazione.

Ai fini dell'aggiornamento del P.T.P.C.T., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ogni anno richiede una specifica relazione ai responsabili dei servizi al fine di monitorare il fenomeno e ricercare, nell'ottica di massima condivisione, eventuali elementi correttivi in corso d'opera.

### 3.1 Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi

Le logiche legate all'utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio.

In particolare, le schede utilizzate comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell'analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all'Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

- per ciascuna Area, processo, fase/attività, i possibili rischi di corruzione (classificati anche secondo le famiglie indicate da ANAC per il monitoraggio dei P.T.P.C.T. sulla piattaforma creata nel Luglio del 2019). Tali famiglie sono di seguito riportate:
  - A. misure di controllo
  - B. misure di trasparenza
  - C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
  - D. misure di regolamentazione
  - E. misure di semplificazione
  - F. misure di formazione
  - G. misure di rotazione
  - H. misure di disciplina del conflitto di interessi
  - I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)
- per ciascun rischio, i fattori abilitanti (i.e. a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze di natura organizzativa - es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.; l) carenza di controlli);
- per ciascun processo, fase/attività e per ciascun rischio, le misure obbligatorie e/o ulteriori (denominate specifiche) che servono a contrastare l'evento rischioso;


- le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all'intera organizzazione o a più Aree della stessa;
- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- per ciascuna misura, il relativo indicatore e target di riferimento;
- per ciascuna misura, la tempistica entro la quale deve essere messa in atto per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito. Lo schema seguito (un esempio) è riportato di seguito:

<b>Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	<b>Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto</b>
<b>Medio-Alto</b>	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Le schede utilizzate per la valutazione del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 14), ALTO (da 14,01 a 25).

Il modello che ne discende è di seguito sinteticamente rappresentato:







### 3.3 Trattamento del rischio

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia il trattamento del rischio, è consistita nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di mappatura e valutazione del rischio

Le Linee Guida ANAC -come già anticipato nell'introduzione- individuano le seguenti misure minime da adottare:

- *codice di comportamento;*
- *trasparenza;*
- *inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;*
- *formazione;*
- *tutela del dipendente che segnala illeciti;*
- *rotazione o misure alternative;*
- *monitoraggio.*

Nell'adozione di tali misure preventive, si è tenuto in debito conto del sistema di controllo interno esistente.

### 3.4 Le misure anticorruzione generali

Il P.T.P.C.T deve individuare una serie di iniziative ed azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto rispetto alle novità introdotte dalla normativa di riferimento e dagli aggiornamenti del PNA.

Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che saranno adottate dalla Camera, alcune in continuità con gli anni precedenti ed altre che presentano profili di novità, tenuto conto delle nuove legislative intervenute in materia.

Tipologia di misura (come da PNA 2019)	Misura di prevenzione	Descrizione	Responsabili	Tempi
<b>Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</b>	Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica (nomine politiche)	Applicazione delle norme in materia di accesso e permanenza nell'incarico	[...]	[...]
<b>Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</b>	Rotazione straordinaria	Applicazione delle norme in materia di rotazione	[...]	[...]

<b>Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</b>	Doveri di comportamento: codici di comportamento.	Rispetto del Codice di Comportamento. In particolare: 1. divieto di ricevere regali o altre utilità per dirigenti e dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione; 2. divieto di assumere incarichi di collaborazione remunerati da privati con cui abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti, anche come responsabili di procedimento, nello svolgimento di attività negoziali o nell'esercizio di poteri autoritativi per conto dell'ente; 3. obbligo di segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale; 4. divieto di sfruttare, menzionare, la posizione ricoperta per ottenere utilità; 5. divieto di assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine della Camera; 6. utilizzo dei beni e delle strutture, dei materiali e delle attrezzature, mezzi di trasporto, linee telefoniche e telematiche della Camera esclusivamente per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Camera; 7. il dipendente, nei rapporti con i destinatari della propria attività, conforma le sue azioni e i suoi comportamenti alla massima educazione, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni.	[...]	[...]
<b>Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	- astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte di soggetti che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto di interessi. - le modalità di valutazione e segnalazione della situazione di conflitto sono disciplinate dal codice etico portato a conoscenza di tutti i destinatari. - Applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi	[...]	[...]
<b>Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</b>	Misure di inconferibilità / incompatibilità	Applicazione delle norme in materia di inconferibilità / incompatibilità	[...]	[...]
<b>Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</b>	Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	Applicazione del codice di comportamento e delle norme in materia di formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	[...]	[...]
<b>PTPCT e formazione</b>	Misure di formazione	- Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, e mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Camera - Formazione sulle fasi e competenze necessarie a formulare il PTPCT e i suoi aggiornamenti	[...]	[...]
<b>PTPCT e rotazione ordinaria</b>	Misure di rotazione	Per la struttura della Camera, l'applicazione di procedure di rotazione risulta essere inattuabile, per le ridotte dimensioni della Camera, seppur sono stati effettuati negli ultimi due anni spostamenti di personale tra diversi uffici. Come indicato dall'ANAC nella determinazione n. 8/2015 e nel PNA 2019, in alternativa alla rotazione, è assicurata la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni")	[...]	[...]

che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche."

<b>Trasparenza</b>	Misure di trasparenza	- rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013. - rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 50/2016; - rispetto del D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi, ai procedimenti (es. di aggiudicazione) e ai bilanci nel sito internet (costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano).	[...]	[...]
<b>Whistleblowing</b>	Misure di segnalazione e protezione	Garantire il rispetto dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 in materia di tutela della riservatezza di chi effettua segnalazioni in modo da escludere penalizzazioni e, quindi, incentivare la collaborazione nella prevenzione della corruzione.	[...]	[...]
<b>Controllo</b>	Misure di controllo	- effettuazione dei controlli sulle attività della Camera con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano. - nella redazione dei provvedimenti finali i Dirigenti ed i Responsabili competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto dei provvedimenti.	[...]	[...]

## Specificazioni:

### Codice di comportamento

L'adozione del Codice di comportamento specifico per l'Ente, che integri quello adottato a livello nazionale dal Governo, costituisce elemento fondante di ogni azione di contrasto alla corruzione, perché ad esso si fa riferimento nel valutare il comportamento dei dipendenti camerali.

A tale fine :

- E' stata data diffusione del Codice di comportamento adottato dal Governo con il DPR n. 62 del 2013;
- E' stato adottato un codice integrativo di ente, con specifica della procedura di partecipazione adottata, del parere espresso dall'OIV e della previsione in esso di elementi ulteriori rispetto a quelli definiti nel richiamato DPR;
- Sono stati individuati i ruoli dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Codice di comportamento e costituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- Sono previste procedure per l'aggiornamento del Codice;
- E' prevista l'eventuale presenza di un codice etico in aggiunta al Codice di comportamento

## Misure di disciplina del conflitto di interesse

Tutti i dipendenti, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990 e del D.P.R. n. 62/2013, dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi anche potenziale e devono segnalare tempestivamente tali situazioni. Anche lo Statuto camerale prevede, all'art. 22, l'obbligo di astensione per il Presidente della Camera di Commercio e per i componenti della Giunta e del Consiglio: essi devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e quando abbiano interessi personali, anche indiretti, con l'argomento oggetto di trattazione. Tale disposizione vale anche nei confronti del Segretario Generale.

## Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Particolare attenzione viene data dal nuovo PNA, alla verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità; tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.

Nella prospettiva della prevenzione della corruzione, il nuovo PNA ritiene di indicare alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, una serie di misure; è opportuno che le amministrazioni considerino i profili della prevenzione della corruzione tra quelli da tenere in conto nei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni

Le amministrazioni devono sottoporre gli enti partecipati a più stringenti e frequenti controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate. In particolare, occorre avere riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle procedure di espropriazione di pubblico interesse, all'erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale e, comunque, verificare che anche esse adottino un Piano di prevenzione della corruzione

## Pantouflage

La Legge n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

## Rotazione del personale

Con riguardo alla rotazione del personale, auspicata nella circolare n.1/2013 del DFP anche in riferimento alla dirigenza, problema specificatamente affrontato dal nuovo P.N.A., essa è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti

Il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, in tal caso le amministrazioni sono tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.

Riteniamo che, in presenza di organici estremamente ridotti, come nel caso della Camera di Catanzaro, ovvero di competenze estremamente specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate attività, non sia possibile attuare una reale rotazione del personale, ma possa essere sufficiente adottare alcuni accorgimenti organizzativi, suggeriti dal PNA, quali: la previsione di una gestione collegiale (compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell'operato del singolo incaricato; lo svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può ruotare; la programmazione di un affiancamento per il trasferimento di competenze per poter attuare, in prospettiva, la vera e propria rotazione.

Altra forma di rotazione "straordinaria" si desume dall'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.

E' tuttavia importante sottolineare che nel corso dell'anno 2020, nonostante le criticità appena evidenziate, vi sono stati alcuni spostamenti relativi al personale tra i diversi uffici, che ha fatto seguito ad una rotazione straordinaria effettuata nel 2019.

## Tutela del whistleblower

Dall'anno 2015 si è proposto un nuovo obiettivo quello di "aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione", che si è portato a regime nel corso del 2016; nonostante la difficoltà di individuare azioni concrete e attivare processi di collaborazione esterni, anche in forma anonima, si è infatti deciso di attivare azioni di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) sia tramite il ricorso ad un protocollo riservato aperto presso l'A.N.AC. all'indirizzo [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it) sia attraverso l'attivazione di analogo strumento locale in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: il sistema informatico garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Nel 2017 si è approvato il nuovo Piano triennale (2017/2019) che oltre a recepire tutte le indicazioni dell'A.N.A.C. ha assorbito, quale propria sezione, anche il programma sulla "trasparenza e integrità".

Oggi il naturale aggiornamento del Piano per l'anno 2021, che assume, quale punto di partenza di tutto il lavoro, la definizione di "corruzione" che viene adottata nel P.N.A.: si tratta di un concetto esteso, comprensivo di "tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". In particolare, si fa

riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione per effetto di due tipi di cause: l'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che essa abbia successo sia che rimanga mero tentativo. È importante tenere a mente, quindi, che le analisi di rischio che l'amministrazione svolge e le azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono andare oltre l'ambito dei delitti contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti quei casi in cui si finisce con l'avere una perdita di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa in conseguenza di comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di tornaconto proprio, con o senza induzione di terzi.

### Formazione

La formazione, è intesa come misura centrale nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzione. Come tale, il piano di formazione dovrà essere articolato secondo i seguenti criteri:

- E' necessario un collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
- Occorre Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione e, possibilmente, i soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
- Occorre Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione e quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
- Occorre Indicare i canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

In tale ambito, pertanto la Camera di commercio di Catanzaro ha organizzato un corso in materia di anticorruzione, svolto nell'anno 2020, tramite piattaforma on-line, a cui hanno partecipato tutti i dipendenti, conseguendo il relativo attestato. Per l'anno 2021 verranno realizzate ulteriori attività formative.

Vale altresì la pena ricordare in questa sede che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013, è possibile ritenere sottratte dai limiti di cui all'art. 16, comma 13, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012.

### Il diritto di accesso civico generalizzato

L'art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", prevede che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Tale scelta è stata seguita anche dalla Camera di commercio di Catanzaro che ha nominato il Segretario Generale quale Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della trasparenza coordina e fornisce indirizzi rispetto alla pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Camera, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e secondo le altre prescrizioni vigenti.

**L'accesso civico** - Con l'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 33/2013, così modificato dal D. Lgs. 97/2016, si disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle p.a. e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti. Quindi le società pubbliche – nei limiti dell'art. 2bis- sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito, sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte; l'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, applicando le Linee Guida di cui alla Delibera ANAC 1309/2016, valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è necessario valutare la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sul sito istituzionale per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

La Camera di commercio di Catanzaro, con delibera di Giunta n. 106 del 29/12/2020 ha individuato per l'anno 2021, quale RPD, la dott.ssa Francesca Luccerini, soggetto esterno dipendente Unioncamere, che ha le necessarie competenze in materia

### 3.5 Obiettivi strategici

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento per la definizione del presente P.T.P.C.T. ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nello specifico, sulla base delle considerazioni generali che precedono, si intende:

- evidenziare come la Camera abbia adottato le misure anticorruzione previste dalla normativa di riferimento;
- dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- prevenire i fenomeni di corruzione in merito ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita al personale della Camera preordinato a trarne un vantaggio privato personale.

A tal riguardo, come espressamente previsto dall'art. 1, co. 8, della Legge n. 190/2012, modificata dal D. Lgs. n. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA), la Camera, nell'approvare il presente Piano ritiene che gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza per l'anno 2021, e per gli anni successivi, consistano nel:

- Ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

## 4 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

---

L'implementazione del P.T.P.C.T. deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione. A tal fine è necessario un monitoraggio costante, visto che i rischi identificati possono evolversi o possono insorgere dei nuovi, tali da rendere le azioni programmate meno efficaci o, addirittura, inadeguate. In particolare, il P.N.A. prevede che l'aggiornamento annuale debba tenere conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

L'A.N.A.C. è incaricato a livello nazionale del coordinamento, raccolta e analisi dei dati sull'attività di prevenzione della corruzione. Data l'elencazione fornita nel P.N.A. dei dati e delle informazioni che le singole amministrazioni dovranno trasmettere, è utile attrezzarsi dal punto di vista gestionale per rispondere al monitoraggio che verrà effettuato con riguardo a:

- il P.T.P.C.T. ed i suoi aggiornamenti ;
- la relazione del responsabile della prevenzione sull'attività svolta, redatta secondo lo schema indicato sul sito internet del D.F.P.;
- le misure di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. ed i soggetti (interni e/o esterni) sentiti/consultati in sede di elaborazione del P.T.P.C.T.;
- il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna amministrazione e inserite nel P.T.P.C.T.;
- il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna amministrazione e inserite nel P.T.P.C.T. per le quali l'amministrazione prevede ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle obbligatorie per legge;
- la tipologia di misura adottata per assicurare la tutela del whistleblower;
- la tipologia di misura adottata per assicurare l'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- la tipologia ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del personale;
- la tipologia di misure attinenti al Codice di comportamento ulteriori rispetto a quelle disciplinate nel Codice di comportamento approvato dal Governo;
- la misura ulteriore introdotta, diversa da quelle previste come obbligatorie dalla legge, che a giudizio del responsabile della prevenzione presenta il miglior livello di efficacia per la prevenzione;
- il numero delle sentenze di condanna dei Giudici penali e della Corte dei conti pronunciate nei confronti di funzionari dell'amministrazione per ciascuna sotto - area tra quelle obbligatorie e comuni per tutte le amministrazioni e l'ammontare della condanna in riferimento a fatti corruttivi;
- le risposte a questionari sulla percezione della corruzione e sul valore dell'integrità.

### 4.1 Ruolo dell'OIV

Elemento cardine del piano è dato dalla interazione fra R.P.C.T. e organismi indipendenti di valutazione. Dalla lettura del d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, infatti, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. La Camera di Commercio di Catanzaro da più anni ha come obiettivo strategico, dichiarato nel Piano delle Performance, quello del monitoraggio e del rispetto delle norme in materia di Anticorruzione.



Nell'ambito della materia "Trasparenza", anche in ottica di riduzione del rischio del fenomeno corruttivo, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, L'Organismo Indipendente di Valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. Per quanto concerne la Camera di Commercio di Catanzaro, tale attestazione è pubblicata nella relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale

## 4.2. Attività di Reporting verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Come già accennato, il R.P.T.C. coinvolge i singoli servizi attraverso una attività di reporting annuale in merito all'efficacia delle misure adottate, con eventuali ulteriori spunti per poter affrontare e migliorare i rischi da cui possono derivare eventuali casi di corruzione. L'attività di monitoraggio, cristallizzata attraverso un report annuale, è comunque presidiata costantemente.

## 4.3. Relazione annuale sulle attività svolte

Il R.P.T.C., entro il 31 gennaio di ogni anno, provvedere a redigere apposita relazione, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, e a pubblicarla nei modi di legge. Tale relazione riguarda le attività svolte.

# 5. SEZIONE TRASPARENZA

---

## 5.1 Premessa

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Contestualmente, pertanto, all'adozione del Piano anticorruzione, l'Ente ha provveduto all'aggiornamento del P.T.T.I., adottato secondo le modalità in uso; occorre specificare che ai sensi della normativa vigente e secondo quanto espressamente previsto dal nuovo P.N.A., le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma è inserito quale sezione di detto Piano.

Sono infatti evidenziati in particolar modo i collegamenti tra gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/2013 e le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione.

Il contrasto alla corruzione e la trasparenza e integrità dell'amministrazione costituiscono entrambi obiettivi strategici della Camera di Commercio posti a base del Piano delle Performance.

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Avevamo, infatti, precedentemente rilevato che il Decreto Legislativo 97/2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha fortemente innovato la materia in tema di anticorruzione e, semplificando gli adempimenti amministrativi, nella considerazione che la principale arma di lotta all'illegalità sia proprio la "trasparenza", ha previsto di unificare in un unico documento entrambi gli adempimenti e sancito dall'identificazione, in un unico soggetto, del RPC e del Responsabile della trasparenza individuato per la Camera di Commercio di Catanzaro nella figura del Segretario Generale.

A questo proposito, il decreto specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i

quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità e l'accessibilità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'A.N.AC, e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.

Si ricorda che sia la mancata predisposizione del Programma triennale sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine della amministrazione salvo si provi che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. Infatti il d.lgs. n. 33/2013 già prevedeva esplicitamente che "i dirigenti e i responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"; oggi il Decreto 97/2016 sancisce che devono essere indicati nel Piano in maniera chiara i responsabili della trasmissione degli atti e della loro pubblicazione che devono essere resi pubblici e che di eventuali inadempimenti per atti di loro competenza sono essi direttamente a risponderne.

Il PTPCT contiene, pertanto, in una apposita sezione ( allegato A ), l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.

## 5.2 Misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il processo di attuazione del Programma triennale della trasparenza e integrità prevede, come già accennato, la compartecipazione di diversi soggetti, interni ed esterni, e quindi necessariamente individua i responsabili – dirigenti e funzionari – dell'individuazione, dell'elaborazione, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati, nel caso di specie identificati per procedimenti di competenza, nello specifico schema (Allegato. 4), ed il Responsabile della trasparenza identificato con il Segretario Generale.

A tale fine si chiarisce che l'Ente camerale si avvale di un applicativo integrato di pubblicazione di alcuni dati "Pubblicamera" realizzato da InfoCamere che consente direttamente ai responsabili dei diversi uffici e quindi della pubblicazione dei dati, di adempiere ad alcuni degli obblighi previsti dal D.lgs 33/2013. Infatti il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che "i dirigenti e i responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"; di eventuali inadempimenti per atti di loro competenza sono essi direttamente a risponderne.

## 5.3 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza

Il decreto 97/2016 persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

Una prima semplificazione prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazioni, in sostituzione della pubblicazione integrale; qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Quindi la norma ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e della privacy, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il decreto 97/2016 quindi nell'apportare importanti modifiche alla disciplina sulla trasparenza, persegue l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e

la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche

Nell'ottica di semplificare una serie di adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs 33/2013, prevede l'abrogazione espressa di alcuni obblighi di pubblicazione e parziali modifiche o abrogazioni di taluni altri.

Intanto non dovranno essere più riportati i dati previsti:

Art. 20 comma 3° - sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al benessere organizzativo Art. 25 – sugli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

Art. 32, comma 2° lett. b) – sull'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi

Essendo poi stata data attuazione al c.d. accesso generalizzato come precedentemente specificato, è stato abrogato il vecchio art. 4 che prevedeva "limiti alla trasparenza", anche se si dovrà tenere conto di quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016.

Altre parziali modifiche attengono all'art. 20 comma 2° che prevede la pubblicazione dei criteri definiti dal Sistema di misurazione e valutazione delle Performance per il salario accessorio ma non più dei dati relativi all'entità del premio medio conseguibile dal personale, dirigenziale e non, e all'art.35 dove è stato eliminato il 3° comma che prevedeva la pubblicazione dei dati sulla "customer satisfaction" della qualità dei servizi erogati. Ulteriori modifiche sono state previste per quanto riguarda l'art. 14 ridefinito "Obblighi di pubblicazione per quanto riguarda i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, e i titolari di incarichi dirigenziali"; i dati previsti dal comma 1° riguardano quindi tutti gli incarichi politici, anche non elettivi, e quelli di amministrazione, direzione e governo salvo quelli a titolo gratuito, nonché i titolari di incarichi dirigenziali.

A tal fine è bene sottolineare che essendo stabilita dal D.lgs 219/2016 la gratuità di tutti gli incarichi in seno agli Organi delle Camere di Commercio, loro aziende speciali o Unioni regionali, è venuto meno l'obbligo previsto dall'art.14 di pubblicazione della situazione patrimoniale da parte dei soggetti incaricati. E' opportuno sottolineare come l'ANAC, in applicazione del nuovo Decreto 97/2016, ha diramato, recentemente una circolare esplicativa relativa all'esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art.47 del D.lgs 33/2013, prevedendo il coinvolgimento del Responsabile della trasparenza e dell'O.I.V. al fine di facilitare l'erogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti interessati.

L'art. 14 disciplinando anche la pubblicità relativa agli incarichi dirigenziali, ha di fatto assorbito quanto, in materia, disciplinato dall'articolo successivo, estendendo ai titolari di incarichi di posizione organizzativa affidatari di deleghe o comunque di funzioni dirigenziali, le medesime disposizioni; rimane l'obbligo di pubblicazione del solo curriculum per le altre posizioni organizzative.

L'art. 15 disciplina pertanto solo gli obblighi di pubblicità derivanti dagli incarichi conferiti nelle società partecipate.

Sempre con riferimento alle società partecipate e/o controllate il nuovo art.22 prevede il divieto di erogare qualsiasi somma a loro favore in caso di omissione delle prescritte pubblicazioni.

Tra le novità si segnala, anche, la formulazione dell'art. 4 bis "trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche" che prevede la pubblicazione, in una sezione facilmente identificabile della sezione "amministrazione trasparente", dei dati sui pagamenti effettuati.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazioni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata dal co. 3 dello stesso art.8 del d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5. Essendo stata approvata la nuova disciplina della "privacy" dettata dalla Comunità Europea il Piano tiene conto di eventuali tutele che impediscano la totale diffusione di alcuni dati.

Pertanto le informazioni di primo livello sono distribuite per come segue:

## Disposizioni generali

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- a) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*
- b) Atti Generali*
- c) Oneri Informativi per cittadini e imprese*

## Organizzazione

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- d) Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*
- e) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati*
- f) Articolazione degli uffici*
- g) Telefono e posta elettronica*

## Consulenti e collaboratori

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- h) Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*

## Personale

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- i) Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice*
- j) Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)*
- k) Dirigenti cessati*
- l) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati*
- m) Posizioni Organizzative*
- n) Dotazione Organica*
- o) Personale non a tempo indeterminato*
- p) Tassi di assenza*
- q) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)*
- r) Contrattazione collettiva*
- s) Contrattazione integrativa*
- t) OIV*

## Bandi di concorso

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- u) Bandi di concorso*

## Performance

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

*Sistema di misurazione e valutazione della Performance*

- v) Piano della Performance*
- w) Relazioni sulla Performance*
- x) Ammontare complessivo dei premi*
- y) Dati relativi ai premi*

## Enti controllati

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- z) Enti pubblici vigilati*
- aa) Società partecipate*
- bb) Enti di diritto privato controllati*
- cc) Rappresentazione grafica*

## Attività e procedimenti

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- dd) Tipologie di procedimento*
- ee) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati*

## Provvedimenti

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- a) Provvedimenti organi indirizzo-politico*
- b) Provvedimenti dirigenti amministrativi*

## Bandi di gara e contratti

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- a) Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare*
- b) Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*

## Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- a) Criteri e modalità*
- b) Atti di concessione*

## Bilanci

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- c) Bilancio preventivo e consultivo*
- d) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio*
- e)*

## Beni immobili e gestione del patrimonio

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- f) Patrimonio immobiliare*
- g) Canoni di locazione e affitto*
- h) Controlli e rilievi sull'amministrazione*

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- i) Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*
- j) Organi di revisione amministrativa e contabile*
- k) Corte dei conti*

## Servizi Erogati

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- l) Carta dei servizi e standard di qualità*
- m) Costi contabilizzati*
- n) Servizi in rete*

## Pagamenti dell'amministrazione

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- o) Dati sui pagamenti*
- p) Indicatore di tempestività dei pagamenti*
- q) IBAN e pagamenti informatici*

## Opere pubbliche

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- r) Atti di programmazione delle opere pubbliche*
- s) Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche*

## Altri contenuti

*In questa Sezione sono pubblicati i dati relativi:*

- t) Prevenzione della Corruzione*

- u) Accesso civico*
- v) Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati*
- w) Dati ulteriori (altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013 )*

Dati non pubblicati

*Non trovano invece spazio nel programma della trasparenza e integrità i dati, previsti nell'allegato1 al D.Lgs 33/2013 che fuoriescano dall'ambito soggettivo di pubblicazione per la Camera di Commercio ed in particolare quelli relativi alle sezioni:*

- a) Pianificazione e Governo del Territorio*
- b) Informazioni ambientali*
- c) Interventi straordinari e di emergenza*
- d) Strutture sanitarie private accreditate*